



INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER IL MILITARE CHE IN RIENTRO DALL'IMPIEGO ALL'ESTERO VIENE ASSEGNATO AD UNA SEDE DIVERSA RISPETTO ALLA PRECEDENTE

IL CASO

Due Carabinieri, al termine del loro impiego all'estero presso Rappresentanze Diplomatiche, rientrano in Italia e vengono assegnati a sedi diverse da quella originaria, ovvero dalle altre che avevano indicato in alternativa nell'allegato 2).

I militari dunque ricorrono per vedersi riconosciuta l'indennità prevista dalla L. 86/2001 (Ex Legge 100) conseguente a quello che ritengono un TRASFERIMENTO D'AUTORITA'.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso ed ha riconosciuto il trasferimento d'autorità perché ha constatato la modifica dell'ORDINARIA SEDE DI SERVIZIO in cui il militare prestava servizio prima dell'impiego all'estero.

GLI EFFETTI

La sentenza di annullamento del TAR dispiega i propri effetti soltanto nei confronti del ricorrente vittorioso e l'amministrazione non è obbligata ad estendere gli effetti del giudicato a terzi non ricorrenti ed estranei al giudizio, ferma restando la facoltà dell'Autorità di estendere gli effetti del giudicato per ragioni di **parità di trattamento**.

ESPERIBILITA' DEL RICORSO

È possibile dunque oggi vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione dei trattamenti economici di trasferimento ex L. 29 marzo 2001 n. 86, di prima sistemazione ex L. 18 dicembre 1973 n. 836 e per trasferimento d'autorità ex D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni della legge 183/2011 anche con riferimento alla legge 100/1987 ed alla Legge 86/200.

Il trasferimento altrove sarebbe NON volontario ed avverrebbe di autorità, in base alle esigenze del comando, e quindi va indennizzato.



Presupposto del ricorso è che dal rientro in Italia e dal trasferimento di autorità in altra sede diversa di quella di partenza o da quella scelta in alternativa non siano trascorsi **CINQUE anni**.

La procedura di cui trattasi consta di una preliminare intimazione e diffida al riconoscimento dell'indennità di trasferimento al militare avente diritto e poi in caso di diniego da parte di DIPMA, del deposito di un ricorso al TAR competente per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione.

Infine, a esito positivo del giudizio, verrà corrisposta allo studio legale l'importo di € 600,00 + iva a ricorrente a titolo di "success fee".

NB L'interessato dovrà avere cura di specificare se ha sottoscritto anche l'annesso II con particolare riferimento al p.to 6 "**dichiarazione di assenso/richiesta al trasferimento a domanda senza oneri per l'amministrazione**".

Limitatamente a questa ipotesi dovrà essere affrontato in giudizio anche l'ulteriore profilo relativo alla nullità della clausola in quanto preordinata ad ottenere una rinuncia ai benefici per trasferimento in difetto dei requisiti di legge.



MODULO DI PRE-ADESIONE

RICORSO PROMOSSO DA AMUS-AERONAUTICA

Il sottoscritto _____, in servizio presso
_____, telefono : _____, indirizzo
email : _____

DICHIARA

- di aver preso visione della “Scheda illustrativa Ricorso Legge 86 rientro estero” parte integrante della presente pre-adesione;
- di dare la propria pre-adesione al ricorso in parola, e che la stessa verrà formalizzata successivamente con la sottoscrizione della “PROCURA SPECIALE”;
- di essere iscritto, ovvero di NON essere iscritto ad AMUS-Aeronautica;
(marcare la casella di interesse)
- di essere consapevole che il ricorso è **GRATUITO** per gli iscritti ad AMUS (*);
- di NON aver sottoscritto, ovvero di aver sottoscritto il punto 6 dell'annesso II;
(marcare la casella di interesse)
- di provvedere ad inviare il presente modulo esclusivamente al seguente indirizzo email :
ricorsi@amus-aeronautica.it;

_____, li _____

firma

(*) per i NON iscritti ad AMUS-Aeronautica, il costo del ricorso sarà pattuito a cura dell'interessato con lo studio legale PEROZZI, previo invio richiesta di contatto a: studiolegaleperozzi@gmail.com, la stessa procedura sarà necessaria per coloro i quali dovessero presentare formale revoca di iscrizione ad AMUS-Aeronautica, al fine di concordare il pagamento del saldo spese.